

SNALS CONFISAL LECCO COMUNICA



www.snals.it

Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 08 GENNAIO 2020

QUATTRO CONCORSI PER DOCENTI NEL 2020

Il Decreto scuola “salva precari e reclutamento” è legge n. 160 del 27/12/19 pubblicata in G.U. n.304 del 30/12/19. Ci sono novità significati nel settore scolastico, tra cui anche quattro nuovi concorsi che, in assenza di intoppi, potrebbero partire già nei primi mesi del 2020. I bandi per i concorsi sono attesi nel mese di febbraio prossimo.

→ CONCORSO STRAORDINARIO

Viene ampliata la platea di coloro che potranno partecipare al **concorso straordinario per l'assunzione di 24mila docenti**: possono candidarsi adesso sia i docenti che abbiano maturato servizio nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), sia coloro che abbiano effettuato una delle tre annualità richieste dall'anno scolastico 2008/2009, sia chi sta svolgendo nell'anno in corso la terza annualità di servizio.

I docenti che hanno maturato i tre anni di servizio nelle scuole paritarie, però, potranno partecipare solo al fine di conseguire l'abilitazione.

Il concorso sarà a carattere nazionale, ma su base regionale, per cui **si potrà partecipare per una sola regione e per una sola classe di concorso**. Sarà inoltre bandito, con **decreto del Miur** solo per le **regioni**, per le **classi di concorso** e per le **tipologie di posto** per le quali si prevede che, negli anni scolastici **dal 2020/2021 al 2022/2023**, vi saranno **posti vacanti e disponibili**.

Ricordiamo i requisiti di accesso

- titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso
- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno nella scuola statale.
Valido il servizio misto (paritaria + statale)
Il docente che fa valere l'a.s. 2019/20 come requisito accede al concorso con riserva.
- almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell'anno di servizio specifico.
- **per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)** il requisito richiesto sino al 2024/25 è

SNALS CONFISAL LECCO COMUNICA

il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

- **per i posti di sostegno:** Requisiti già indicati per i posti comuni più il titolo di specializzazione su sostegno

N.B: Per “Anno di servizio” si intende il servizio prestato **per almeno 180 giorni nell’anno scolastico** o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale**”.

➔ CONCONSO ORDINARIO

Il bando ordinario dovrebbe mettere a disposizione **24.000 posti** da suddividere tra posto comune e sostegno.

Per i posti comuni, occorrerà possedere i seguenti requisiti:

- abilitazione all’insegnamento, anche per altri ordini di scuola e/o classi concorsuali;
- titolo di studio necessario per accedere alla classe di concorso di interesse (laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato) + 24 crediti universitari in materie psico- antropo- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Per i soli posti **di insegnante tecnico-pratico (ITP)** è richiesto il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore e non occorrerà ottenere i 24 CFU.

Infine si ricorda che potranno accedere a questo concorso anche **i docenti di sostegno** ma in questo caso sarà richiesta un’idonea specializzazione.

➔ CONCONSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

Per il concorso ordinario per la Scuola primaria e la Scuola dell’infanzia c’è già il decreto e l’autorizzazione del MEF per 16.959 posti in due anni (2020/21, 2021/22). I requisiti richiesti per partecipare a tale concorso sono i seguenti:

- laurea in Scienze della formazione primaria, oppure
- diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto dal Miur

Per i posti di sostegno sarà necessario essere in possesso, oltre che di uno dei titoli suddetti, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente (o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

Si esplicita anche i corsisti del TFA IV ciclo potranno partecipare, ma con riserva.

Ricordiamo, inoltre, un’ultima ma importante novità relativa ai prossimi bandi:

tra le metodologie didattiche da acquisire nell’ambito dei crediti formativi o durante il periodo di formazione e prova legato al concorso potrebbe essere inserito il **coding** (la programmazione con giochi ed esercizi interattivi).

➔ CONCONSO ORDINARIO PER L’I.R.C.

Evidenziamo infine che, grazie alle modifiche apportate dalla Camera al DL citato, viene autorizzato un nuovo concorso ordinario per **insegnanti di Religione Cattolica**, dopo 15 anni dall’ultimo. Contrariamente alla volontà del sindacato per questa categoria non è previsto il concorso straordinario come per gli altri insegnanti ma solo la riserva dei posti del 50% per coloro che da anni e anni insegnano. Una bella e buona discriminazione che non è degna da chi sostiene a voce alta la politica dell’eguaglianze e delle pari opportunità.

IMMINENTE CONCORSO ORDINARIO

In occasione dell'imminente pubblicazione del Bando relativo al Concorso a Cattedra Ordinario per la Scuola dell'Infanzia e di quello per la Scuola Primaria, l'Ufficio Nazionale di Formazione dello Snals ha predisposto due Corsi online atti a consentire sia l'esercitazione per la prova preselettiva sia la preparazione delle prove scritte.

Il Corso è erogato online sulla piattaforma www.paideia.docens.it.

Altre informazioni presso il sindacato.

PREMIALITA' DOCENTE e ATA

Grande soddisfazione del sindacato che ha sempre avvertito il "bonus" docenti erogato con molta discrezionalità dai dirigenti: ora viene esteso anche ai docenti non di ruolo e al personale Ata. La legge di bilancio 2020 all'art. 1, comma 249, prevede che *Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, **senza ulteriore vincolo di destinazione***. Le risorse potranno essere utilizzate sulla base dei criteri definiti nella contrattazione integrativa di scuola a beneficio del personale scolastico: di conseguenza verrà meno il ruolo che il Comitato di valutazione di scuola era chiamato a svolgere nel definire i criteri per la valorizzazione. Cade definitivamente un altro pezzo della Buona Scuola...dei docenti.

PROROGA OPZIONE DONNA E APE SOCIALE

La legge di bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, contenente i commi, 473 Ape Sociale e 476 Opzione Donna, è stata pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019.

Opzione Donna

Può chiedere il pensionamento, a decorrere dal 1.09.2020 utilizzando tale tipologia di pensionamento, (che ricordiamo prevede il calcolo della pensione totalmente con il sistema contributivo), il personale femminile della scuola che alla data del 31.12.2019 abbia raggiunto i requisiti:

- età 58 anni , nate quindi fino al 31.12.1961;
- 35 anni di contributi.

Altre informazioni in sindacato

PENSIONI AUMENTI

Con il 1° gennaio 2020 è prevista una aliquota provvisoria, pubblicata in G.U. del 27/12/19, il cui valore **0,40** è inferiore alle previsioni e porterà aumenti pensionistici netti fra **tre e cinque** euro mensili salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

PENSIONAMENTO

CESSAZIONI PERSONALE SCOLASTICO: DECRETO MIUR DI PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il decreto n. 1176 del 27-12-2019, come anticipato nella nota prot. 2346 del medesimo giorno, proroga al **10 gennaio 2020** il termine per la presentazione delle domande di cessazione da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e

SNALS CONFESAL LECCO COMUNICA

ausiliario della scuola con effetti dal 1° settembre 2020. LA SCADENZA PRECEDENTE ERA IL 30 DICEMBRE.

PROGRAMMAZIONE NELLA PRIMARIA

Una docente di scuola primaria ha un contratto che prevede l'orario settimanale spezzato su due scuole autonome: in una 11 ore più 1 di programmazione, nell'altra 12 ore frontali. Ci ha chiesto come può fare la programmazione in entrambe le scuole senza dover lavorare un'ora in più alla settimana per adempiere alla prestazione relativa alle ore di programmazione. Dato che ha l'obbligo di fare 24 ore in totale e che tale obbligo assume importanza nei confronti dell'amministrazione e non delle singole scuole, potrebbe prestare l'ora di programmazione alternativamente una volta in una scuola e una volta nell'altra, comunicando la propria decisione ai due Dirigenti scolastici.

COMPLETAMENTO D'ORARIO

Purtroppo il completamento orario di un insegnante ha dei limiti. Infatti il personale a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra ha diritto, in presenza delle relative ore, al completamento. La Corte di Cassazione (sent.24214/2017) ha interpretato però tale diritto in senso restrittivo nel senso che esso va coordinato con le regole all'interno della programmazione dell'offerta formativa e non può compromettere la pianificazione dell'orario della scuola o pregiudicare la posizione di altri docenti in servizio. Questa interpretazione della Corte è in contrasto da quanto dallo Snals sempre sostenuto e cioè che il diritto al completamento è più importante del disagio apportato al cambiamento di orario già definito e che potrebbe essere modificato senza eccezionali stravolgimenti..

Vincolo quinquennale

L'art. 1 del decreto "salva-precari" il comma 17.1 che così recita: "*A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/ 2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero*". Questo significa che tutti i docenti che entreranno in ruolo prossimamente dovranno prestare servizio nella scuola assegnata per 5 anni. Soltanto dopo questo quinquennio di continuità effettiva di servizio potranno chiedere trasferimento o assegnazione ad altra scuola.

I sindacati protestano per l'invasione di campo del Parlamento su una materia di natura contrattuale, ma non potranno per la stessa legge disapplicare la norma sgradita.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E CORTE DI CASSAZIONE

Come è noto il personale della scuola (Ata e Insegnanti) quando ha superato l'anno di prova deve chiedere la ricostruzione di carriera ai fini della valutazione degli anni prestati a tempo determinato per il passaggio di gradoni con il conseguente aumento di stipendio e i relativi arretrati. Gli anni pre-ruolo che vengono dall'Amministrazione riconosciuti integralmente sono solo i primi quattro e per due terzi gli anni successivi. Più volte il sindacato ha chiesto invano nei vari rinnovi contrattuali il completo riconoscimento di questi anni. Ora dopo alcuni ricorsi al giudice del lavoro e di alcune incertezze giurisprudenziali è intervenuta la Cassazione con due Sentenze che si spera pongano la parola fine sull'argomento: la n. 31149 e la n. 31150 entrambi del 28/11/2019 che riportano il principio che viene violato di non discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Su questi presupposti ovviamente il collega che ha più di quattro anni di pre ruolo ha tutto l'interesse a ricorrere al Giudice del lavoro. Si tratta di anni da valutare non solo ai fini economici ma una volta riconosciuti anche per un maggiore punteggio nei vari movimenti.

Gli interessati potranno liberamente rivolgersi in sindacato.

SNALS CONFESAL LECCO COMUNICA

ALUNNO FUORI DALLE REGOLE

Ci sono a volte alunni che, oltre ad avere un comportamento che rallenta il processo didattico, manifestano atteggiamenti violenti e risultano incapaci di rispettare le regole di convivenza civile anche nei confronti dei propri compagni. I docenti della classe in tali casi, dopo aver messo in atto le azioni ritenute opportune e concordate con i genitori e col consenso del Dirigente scolastico per evitare la propria l'incolumità e quella degli alunni, hanno titolo a riferire i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni competente per territorio. Tribunale che, dopo aver compiuto le dovute ed approfondite indagini sulla personalità del minore, può disporre alcune misure con decreto motivato che può arrivare all'affidamento al servizio sociale minorile o al collocamento in casa di rieducazione o in istituto medico psico-pedagogico.

SUPPLENZE DOPO IL 31 DICEMBRE

L'assegnazione dei posti disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno è di competenza dell'Ufficio Scolastico Territoriale e dà luogo a supplenza con termine al 30/6 o 31/8

I posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno sono invece di competenza del Dirigente scolastico e danno luogo a una "supplenza temporanea" fino alle esigenze di servizio (anche se si tratta di coprire un posto resosi disponibile per tutto l'anno). Vediamo il caso di un supplente che sta sostituendo il titolare assente per malattia fino a febbraio: se il titolare lascia il posto per qualsiasi causa (decesso, collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto il resto dell'anno), al supplente, già in vigenza di contratto, viene effettuata, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 131/07, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Quindi la scuola non dovrà riscorrere la graduatoria d'istituto ma effettuare un nuovo contratto al supplente che è già in servizio.

A PROPOSITO DI PRECEDENZE SULLA MOBILITÀ IN PRESENZA DI BENEFICIARI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92

Una Dirigente scolastica di prima nomina aveva assegnato ad una docente di scuola primaria una cattedra su tre plessi in tre comuni diversi a totale dispregio di quanto previsto dalla legge 104/92 e diversamente dall'anno precedente. Dopo un tentativo di conciliazione da parte sindacale, la Dirigente restava ferma sulle proprie posizioni e pertanto alla ricorrente non restava che adire il Giudice del Lavoro con procedimento di urgenza. Il Giudice ha rilevato il fatto che l'art. 33 della legge 104/92 debba considerarsi norma imperativa in quanto tendente a tutelare un bene della vita costituzionalmente rilevante e quindi nella formazione di una nuova cattedra con completamento esterno, come chiarisce l'art. 12, co. 18, CCNI 2016/17, questa deve essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico e l'assegnazione, a carattere annuale, deve avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto e assegnata al docente con punteggio inferiore. All'assegnazione di questa cattedra potrà concorrere, se collocato in ultima posizione nella graduatoria interna, anche il docente beneficiario della legge 104/92, se la cattedra orario esterna è costituita tra scuole dello stesso comune. Il diritto all'esclusione per l'attribuzione della COE ex-novo al docente beneficiario della legge 104/92, si applica, come richiamato nel comma 3, lettera c) dell'art. 13, soltanto se si tratta di cattedra orario esterna costituita tra scuole ubicate in comuni diversi. La Dirigente scolastica, non avendo in tale caso potere discrezionale, è stata condannata dal Giudice del Lavoro..

VALIDITÀ BONUS 500 EURO

Ci giungono ancora domande sui tempi di validità del bonus di 500 euro della Carta del docente. Ricordiamo che i 500 euro erogati ai docenti per l'aggiornamento e formazione professionale hanno la durata di due anni: quelli erogati per l'anno scolastico 2018/2019 potranno essere utilizzati entro il 31 agosto 2020; per quelli erogati per l'anno scolastico 2019/2020 c'è tempo fino al 31 agosto 2021. Le somme che sono residue al 31 agosto 2019 si aggiungeranno ai 500 euro erogati per l'anno scolastico in corso. Il bonus erogato per l'anno scolastico 2017/2018 è scaduto il 31 agosto 2019.

SNALS CONFISAL LECCO COMUNICA

PERSONALE ATA

- ✓ Fra le mansioni del Collaboratore Scolastico la sorveglianza sugli alunni è di vitale importanza, ma a causa dei tagli di personale in tantissime scuole non riesce a volte a vigilare con la dovuta attenzione specialmente quando questa deve essere effettuata contemporaneamente dalla portineria ai vari piani dell'edificio scolastico.
Fra le altre cose il collaboratore scolastico "*è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza del pubblico e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione..... compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*". Fra i suoi compiti c'è anche quello di surroga del docente in alcuni momenti della vita scolastica e anzi, data la complicità che gli studenti mostrano con lui, ciò può essere molto utile sotto l'aspetto educativo-comportamentale. Dato il gravoso impegno e la notevole responsabilità che ricadono su di lui è sempre opportuno che il Dirigente scolastico metta come ordine di servizio ogniqualvolta le disposizioni per particolari incombenze lo potrebbero distrarre dai suoi compiti istituzionali.
- ✓ Nelle istituzioni scolastiche in cui il personale ATA è destinatario della **riduzione dell'orario di lavoro a 35** ore settimanali, non c'è distinzione fra chi ha il contratto a tempo indeterminato e chi a tempo determinato.
- ✓ Il PON (**Programma Operativo Nazionale**) è facoltativo ed è sempre retribuito. Ricordiamo che la retribuzione è materia di contrattazione per cui è possibile stabilire il compenso al personale interessato.

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle **10,00** alle **12,30** **PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30**

MARTEDI' E GIOVEDI' CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA

LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS **PREVIO APPUNTAMENTO** per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. **Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato.** Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale **SNALS** di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

**Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella**